

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed utilizzo delle attrezzature mobili di proprietà comunale da parte di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi di persone o singoli cittadini.
2. Le attrezzature di cui al comma 1, sono identificate periodicamente dalla giunta comunale.

Art. 2

1. L'utilizzo delle attrezzature di cui all'art.1 viene concesso su presentazione di domanda da inoltrare all'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue:
 - a) dati anagrafici e residenza del richiedente (nel caso di associazioni riconosciute ed enti dovrà essere indicata la denominazione sociale, lo scopo o l'oggetto dell'attività svolta e la sede; nel caso di associazioni non riconosciute i dati dovranno essere riferiti al presidente o al direttore);
 - b) il giorno o il periodo per il quale si chiede la disponibilità della struttura;
 - c) la motivazione della richiesta;
 - d) dichiarazione d'impegno a restituire l'attrezzatura nello stato e grado di consegna ed eventualmente ad assumersi l'onere del rimborso del danno causato;
 - e) data e firma del richiedente.
2. La domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo con almeno 7 giorni di anticipo, salvo casi eccezionali valutati dall' Amministrazione Comunale, rispetto alla data in cui si svolgerà l'iniziativa o avrà inizio il periodo per il quale viene richiesta la disponibilità.

Art. 3

1. L'utilizzo della struttura verrà concesso previo parere vincolante dell'Amministrazione Comunale, a titolo gratuito od oneroso nel rispetto delle disposizioni assunte dalla Giunta Comunale, che vaglierà gli eventuali costi di ammortamento, gestione e manutenzione di ogni singola attrezzatura, nonché le finalità, l'eventuale patrocinio, le donazioni di beni o fondi a favore del Comune.
2. A seconda del tipo di attrezzatura, del suo valore, della difficoltà di utilizzo e montaggio, nonché dei fattori enunciati al comma 1, la Giunta Comunale stabilisce ed aggiorna periodicamente per ogni attrezzatura:
 - a) un canone fisso per la consegna e il trasporto da parte di un addetto comunale;
 - b) un canone per ogni giorno di utilizzo;
 - c) un deposito cauzionale.
3. L'utilizzo potrà essere concesso alle associazioni, agli enti pubblici e privati, ai gruppi o alle singole persone, per lo svolgimento di:
 - a) iniziative ricreative, sportive e culturali;
 - b) necessità straordinarie od occasionali;
 - c) calamità naturali.
4. In ogni caso il concessionario è tenuto a mantenere e riconsegnare l'attrezzature nella massima cura, manutenzione e pulizia, diversamente ciò sarà motivo di negazione di ulteriori concessioni.

Art. 4

1. Alle associazioni, agli enti pubblici e privati, ai gruppi di persone operanti a favore della comunità e del territorio, che svolgono in modo continuativo attività di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo senza scopo di lucro, la Giunta Comunale può concedere l'utilizzo delle attrezzature comunali in oggetto mediante stipulazione di apposita convenzione, regolante i rapporti gestionali ed economici tra concessionario e Comune.

2. Il concessionario è tenuto, qual'ora il Comune lo richieda, a permettere l'utilizzo temporaneo delle attrezzature al Comune stesso o a terzi, autorizzati dal Comune.

Art. 5

1. La concessione, sia essa a titolo gratuito od oneroso, occasionale o continuativa, può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, allorché non venga dal concessionario rispettato il presente regolamento, l'eventuale convenzione stipulata, qualsiasi altra norma vigente in merito o la motivazione della concessione stessa.

2. Durante l'utilizzo il concessionario sarà responsabile degli eventuali danni all'attrezzatura, da chiunque provocati. Il concessionario sarà inoltre direttamente responsabile a tutti gli effetti per ogni danno, imputabile a lui stesso o a terzi, nei confronti di chiunque.

3. Nessuna modifica potrà essere apportata all'attrezzatura concessa, senza che questa sia preventivamente concordata ed autorizzata dal Comune.

4. All'atto di riconsegna del bene, l'Incaricato comunale accerterà che il bene stesso venga restituito come consegnato, diversamente redigerà apposito verbale dei danni riscontrati.

Art. 6

1. Il Comune non è responsabile nei confronti di chicchessia, se i beni si rendono inutilizzabili per cause di forza maggiore.

2. Il Comune può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine della tutela dei beni.

3. Si fa divieto di subconcedere le attrezzature salvo autorizzazione del Comune.

Art. 7

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, della quale è parte integrante.

2. Sostituisce a far tempo da tale data tutte le disposizioni comunali in materia prima vigenti, che si intendono pertanto abrogate.